



**CONI**

# Monitoraggio attività legislativa

**Marzo 2016**

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza

La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame dell'Atto n. 715 concernente lo stato di salute dello sport italiano.

L'indagine si focalizzerà sul dilettantismo, anche per quanto attiene ai profili tributari, sul settore del professionismo, con particolare riferimento ai requisiti per lo svolgimento della professione, sull'educazione motoria nelle scuole e sullo sport olimpico.

Si prevede un ciclo di audizioni, tra cui quelle dei rappresentanti del CONI e delle FSN.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 30 marzo u.s., in seconda lettura, il DDL 1870/AS - POLETTI, concernente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, il 31 marzo u.s., la sintesi degli adempimenti (tempistica e modalità) da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo del cinque per mille per l'esercizio 2016 e destinato, tra l'altro, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività sociale.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha proseguito l'esame della PDL 2202/AC - ATTAGUILE (LN), afferente la modifica della disciplina in materia di proprietà ed organizzazio-

ne delle società sportive professionistiche (articolo 10, legge 91/1981).

Nel corso dell'ultima seduta, su proposta della deputata COCCIA (PD), è stata abbinata al provvedimento la PDL 2707/AC, a sua firma, volta a modificare l'articolo 2 ed il quarto comma dell'articolo 10 della medesima legge 91/1981, allo scopo di garantire la parità di genere nel settore sportivo professionistico.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha ripreso l'esame della PDL 1680/AC - FOSSATI (PD), concernente la funzione sociale dello sport.

Il testo unificato adottato il 7 luglio 2015 ha l'obiettivo di disciplinare, tra l'altro, le agevolazioni per attività sportiva dilettantistica, la tutela dei segni distintivi ed il riconoscimento del volontariato sportivo, nonché di delegare il Governo per la redazione di un testo unico in materia di sport.

La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, SESA AMICI, ha assicurato che il Governo seguirà l'iter del provvedimento con tutta l'attenzione che esso merita.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare 11 febbraio 2016, n. 806, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, referente le modalità di autorizzazione per lo svolgimento delle competizioni sportive motoristiche su strada.

<b>1</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
1.1	MIT - CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 2016, N. 806 Autorizzazione competizioni sportive motoristiche su strada	4
<b>2</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / PDL 2202 Modifiche legge 91/1981 sul professionismo sportivo	5
2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / PDL 1680 Funzione sociale dello sport	6
2.3	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / PDL 521 ed abbinate Risorse destinate alla pesca sportiva e gestite dal CONI	7
2.4	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL 3312 Parità tra i sessi nello sport professionistico	8
2.5	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE / PDL 3528 Promozione dell'attività fisica delle persone anziane	9
2.6	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE / PDL COSTITUZIONALE 3699 Promozione e valorizzazione dello sport	10
2.7	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE / PDL 3703 Finanziamento sport per tutti e paralimpico	10
2.8	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE / PDL 3704 Parità tra i sessi nello sport professionistico	10
<b>3</b>	<b>Senato della Repubblica</b>	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA / DDL 1870 Riforma Terzo settore	11-12
3.2	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI / ATTO N. 715 Stato di salute dello sport italiano e candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024	12
3.3	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI / DDL 1328-B Sanzioni per violazione norme pesca sportiva e contrasto al bracconaggio	13-14
<b>4</b>	<b>Parlamento</b>	
4.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI / A.G. N. 252 Schema tipo bilancio consolidato delle PP.AA.	15
<b>5</b>	<b>Agenzia delle entrate</b>	
5.1	CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 2016 Sintesi adempimenti per le associazioni sportive dilettantistiche	16

## 1.1 AUTORIZZAZIONE COMPETIZIONI SPORTIVE MOTORISTICHE SU STRADA

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Circolare 11 febbraio 2016, n. 806**

*"Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2016"*

**Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:** 7 marzo 2016  
Serie Generale n. 55

Il provvedimento è costituito da tre articoli e due allegati.

Nello specifico, il nuovo Codice della strada stabilisce che le competizioni sportive possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Non rientrano in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).

E' necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali.

Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della

gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del nuovo codice della strada (motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Sono state prese in esame le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. e della F.M.I. per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2016.

Le proposte (allegato A) sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

## 2.1 MODIFICHE LEGGE 91/1981 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 2202/AC - ATTAGUILE (LN)

*"Modifica all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professioniste"*

In abbinamento con

### PDL 2707/AC - COCCIA (PD)

*"Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico"*

### NORME D'INTERESSE

Interi articolati

**Stato:** 1° lettura - Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Presentazione:** 18 marzo 2014

**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
15 aprile 2014

**Relatrice:** Tamara BLAZINA (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 1° marzo 2016

## Azionariato diffuso e parità di genere nelle società sportive professionistiche

### 1° Marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, che mira a favorire un azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche, al fine di implementare il ruolo dei tifosi - maggiormente responsabilizzati - nella gestione delle stesse.

Nello specifico, l'articolo 1, integrando l'articolo 10 della legge 91/1981, dispone, anzitutto, che nelle società sportive professionistiche non possa essere intestato allo stesso soggetto, o soggetti collegabili, un numero di azioni o di quote che superi il 30% del capitale sociale.

Inoltre, in deroga alla disciplina del Codice Civile in materia di società a capitali, si dispone il divieto per le società sportive professionistiche alla stipulazione di patti parasociali che determinino direttamente o indirettamente il controllo delle società. Gli statuti delle predette società, poi, devono prevedere un organo consultivo, formato da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva

e chiamato ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti, al quale sottoporre i bilanci prima dell'approvazione nonché l'annuale programmazione sportiva.

L'articolo 2 dispone che le società sportive professionistiche debbano adeguare il proprio assetto societario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che, in caso di inadempienza, la federazione sportiva nazionale di riferimento nomini un commissario per ogni società tenuto a procedere al suddetto adeguamento entro tre mesi dal suo insediamento.

### 9 marzo u.s.

La Commissione, su proposta della deputata COCCIA (PD), ha convenuto di abbinare al predetto provvedimento la PDL 2707/AC, a sua firma, volta a modificare sia l'articolo 2 sia il quarto comma dell'articolo 10 della medesima legge 91/1981, allo scopo di garantire la parità di genere nel settore sportivo professionistico.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 1680/AC - FOSSATI (PD)

*“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva”*

In abbinamento con

### PDL 1425/AC - DI LELLO (Misto-PSI-PLI)

*“Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività”*

### NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Intero articolato

---

**Agevolazioni per attività sportiva dilettantistica, tutela dei segni distintivi, riconoscimento del volontariato sportivo e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di sport**

---

#### **23 marzo u.s.**

La Commissione ha ripreso l'esame del provvedimento sospeso il 29 luglio 2015.

Il deputato FOSSATI (PD) ha rammentato che la lunga sospensione all'esame della proposta di legge è dipesa dalla difficoltà di reperire le coperture finanziarie sugli articoli 8, 9 e 10, preannunciando, inoltre, la presentazione di emendamenti che trasformino il contenuto normativo di tali articoli in principi e criteri direttivi da inserire nell'articolo 13, il quale a sua volta prevede norme di delegazione legislativa.

**Stato:** 1° lettura - Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Presentazione:** 10 ottobre 2013

**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
9 gennaio 2014

**Relatore:** Bruno MOLEA (SC)

**Avvio Iter Commissione:** 14 maggio 2014

Il deputato VALENTE (M5S) ha replicato che il Governo non solo non ha ancora un sottosegretario formalmente delegato allo sport, ma non si è neanche esplicitamente pronunciato sugli oneri a carico della finanza pubblica che il testo unificato comporta.

La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, SESA AMICI, ha assicurato che il Governo seguirà l'iter del provvedimento con tutta l'attenzione che esso merita.



**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI  
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)**

*"Interventi per il settore ittico"*

In abbinamento con

**PDL 338/AC - CATANOSO (FI)**

*"Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi"*

**PDL 339/AC - CATANOSO (FI)**

*"Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata"*

**PDL 1124/AC - CAON (Misto-ALT)**

*"Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura"*

**NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO**

Articoli 22, 23 e 28

**Stato:** 1° lettura - Commissione

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Presentazione:** 25 marzo 2013

**Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):**  
20 maggio 2013

**Relatore:** Luciano AGOSTINI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 29 maggio 2013

---

**Contributo annuo per la pratica di pesca sportiva e ricreativa in mare: il 10% delle risorse è destinato alla pesca sportiva e la relativa gestione viene affidata al CONI**

---

**17 marzo u.s.**

La Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative al testo del provvedimento.

In particolare, è stato approvato l'emendamento 23.23 - CATANOSO (FI), che per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, delega il Governo - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - ad adottare un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.

Inoltre, con l'emendamento 28.4 - F. BORDO (SI-SEL), entrano a far parte della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura due rappresentanti delle associazioni

di pesca sportiva riconosciute.

Confermato, invece, il testo dell'articolo 22, che dispone che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare sia subordinata alla comunicazione dell'esercizio dell'attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al pagamento di un contributo annuale (pari a 20 euro in caso di imbarcazioni a motore ed a 10 euro nelle altre ipotesi), da cui sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni ed i disabili.

I proventi derivanti dal pagamento del contributo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota del 10 per cento delle citate risorse verrà destinata alla pesca sportiva e la relativa gestione sarà affidata al CONI.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
PDL 3312/AC - MUCCI (Misto-ALT)**

*"Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico"*

**Stato:** 1° lettura - Esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 16 settembre 2015  
**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**  
21 marzo 2016

La legge 91/1981, recante la disciplina del professionismo sportivo, pur indicando espressamente quali figure possono essere considerate professionistiche, non ha fatto alcuna distinzione di sesso ed ha delegato al CONI ed alle federazioni sportive nazionali la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, discriminando e penalizzando le donne che praticano sport.

Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha conferito al CONI il compito di fissare, in armonia con l'ordinamento internazionale sportivo, i criteri della distinzione tra sportivo professionista e sportivo dilettante, al fine di creare un'omogeneità dei criteri distintivi nonché di ridurre il contenzioso circa la qualificazione di talune tipologie di contratti di lavoro.

Il mancato riconoscimento del professionismo sportivo comporta per le donne l'impossibilità di stipulare un contratto di lavoro e le "professioniste di fatto" non possono essere considerate neppure lavoratrici di tipo subordinato o autonome, senza perciò vedersi riconosciuta l'assistenza previdenziale.

Di conseguenza, senza un regolare contratto, le atlete non percepiscono né il trattamento di fine rapporto né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro.

Nell'Unione europea il problema è stato sollevato dal Parlamento europeo con la risoluzione del 5 giugno 2003, "Donne e sport" (2002/2280/

INI), che chiedeva agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva e di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie.

La risoluzione sollecitava, inoltre, gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione fra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello e invitava le federazioni sportive nazionali a garantire gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale, nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle carriere sportive.

Infine, chiedeva agli Stati membri ed alle autorità di tutela di condizionare la loro autorizzazione ed il sovvenzionamento delle associazioni sportive a disposizioni statutarie che garantissero una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali. La citata risoluzione, però, è rimasta lettera morta e l'intento disatteso.

La proposta di legge è finalizzata a predisporre una seppur minima tutela delle atlete professioniste, intervenendo su tre articoli della legge n. 91/1981 che, allo stato attuale, non è al passo con i tempi sul tema delle pari opportunità in ambito sportivo.



**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
PDL 3528/AC - FOSSATI (PD)**

*"Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo"*

**Stato:** 1° lettura - Esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 12 gennaio 2016  
**Assegnata alla Commissione Affari Sociali (XII):**  
21 marzo 2016

La proposta di legge prevede una normativa per la promozione e la diffusione dell'attività ludica motoria e sportiva in favore della popolazione anziana del nostro Paese.

L'utilità di tale attività, ai fini del mantenimento di una miglior salute e di una prevenzione secondaria delle malattie croniche, è certificata da un'ampia letteratura scientifica e la sua promozione è raccomandata da tutti i documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità ai quali si riferisce il vigente Piano nazionale di prevenzione.

Per questi motivi, si sono diffuse nel territorio numerose iniziative soprattutto a cura dell'associazionismo culturale e sportivo, le quali, però, mancano di un quadro di riferimento nazionale, di una promozione e di un sostegno da parte del Governo e del Parlamento.

Il provvedimento, dunque, non solo recepisce una serie di istanze provenienti dalla società ma si pone l'obiettivo di rendere concreti i principi e le indicazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (c.d. Carta di Nizza), che all'articolo 25, in riferimento alla popolazione anziana, statuisce che "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale".

In questa logica, la proposta di legge intende sostenere le azioni in favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, con lo scopo di riconoscerne il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

L'articolo 2 prevede che il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti linee guida per delineare gli interventi che consentano di agevolare tutte le iniziative che, attraverso l'attività fisica ludico-motoria, favoriscano corretti stili di vita e l'aumento del benessere e che individuino azioni e programmi per favorire la fruibilità degli spazi urbani da parte della popolazione anziana. Nell'articolo 3 si definisce in modo preciso cosa si intende per attività fisica adattata (AFA).

Si attribuisce, inoltre, al Ministro della Salute il compito di stabilire i requisiti necessari per l'insegnamento dell'AFA, oltre a definire programmi specifici rispetto alle patologie croniche e tipiche dell'età avanzata, per le quali l'AFA risulta essere importantissima per la prevenzione secondaria e terziaria. Inoltre, si chiarisce quali devono essere i criteri per l'accesso ai corsi di AFA, stimolando il medico di medicina generale, o lo specialista, a fornire le indicazioni necessarie al paziente per questo tipo di attività.

L'articolo 4 stabilisce che enti locali prevedano, nei programmi di promozione di edilizia residenziale e riqualificazione urbana, spazi pubblici per l'AFA quale strumento di miglioramento delle città e della qualità della vita dei cittadini.

Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono agevolazioni fiscali per chi si iscrive a corsi di AFA promossi e organizzati da società o associazioni sportive e la predisposizione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con le organizzazioni operanti nel settore dell'AFA, di campagne informative presso i presidi sanitari per far conoscere i benefici psicofisici di tale attività.

## **2.6** PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE  
PROPOSTA DI LEGGE  
PDL costituzionale 3699/AC -  
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

**Presentazione:** 24 marzo 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport"*

## **2.7** FINANZIAMENTO SPORT PER TUTTI E PARALIMPICO

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE  
PROPOSTA DI LEGGE  
PDL 3703/AC - MARCON (SI-SEL)**

**Presentazione:** 30 marzo 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e altre disposizioni per il finanziamento dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico"*

## **2.8** PARITÀ TRA I SESSI NELLO SPORT PROFESSIONISTICO

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE  
PROPOSTA DI LEGGE  
PDL 3704/AC - MARZANO (PD)**

**Presentazione:** 30 marzo 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di parità tra i sessi nel riconoscimento della qualifica di sportivo professionista"*

## 3.1 RIFORMA TERZO SETTORE

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1870/AS - POLETTI

*"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale"*

### NORME DI INTERESSE

Articoli 1, 4, 5 e 9

**Stato:** in fase di trasmissione alla Camera dei Deputati per la 3° lettura

### CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2617/AC)

**Presentazione:** 22 agosto 2014

**Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):** 11 settembre 2014

**Relatrice:** Donata LENZI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 1° ottobre 2014

**Ultima seduta:** 31 marzo 2015

**Avvio iter Assemblea:** 1° aprile 2015

**Approvato:** 9 aprile 2015

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trasmesso dalla Camera dei Deputati:**

13 aprile 2015

**Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):** 20 aprile 2015

**Relatore:** Stefano LEPRI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 7 maggio 2015

**Ultima seduta:** 16 marzo 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 17 marzo 2016

**Approvato:** 30 marzo 2016

**Implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore, istituzione di un registro unico del medesimo settore e misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore**

### 30 marzo u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento, in seconda lettura, con 146 voti favorevoli, 74 contrari e 16 astenuti.

In merito alla materia sportiva, il testo non contiene delle norme dirette, ma, in vista della delega e dei successivi decreti legislativi - a meno di ulteriori modifiche sostanziali, in terza lettura, alla Camera dei Deputati - potrebbe interessare per l'implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all'interno del Terzo settore e per l'istituzione di un registro unico del medesimo settore, nonché per la revisione della disciplina in materia di volontariato e per la previsione di misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra cui si segnala la riforma

strutturale dell'istituto del cinque per mille.

Nel corso dei lavori d'Aula, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G9.101 - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE), in un testo riformulato ed avente ad oggetto la razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF e la possibilità di sanare situazioni pregresse relative ad istanze per le quali è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore.

### ORDINE DEL GIORNO G9.101 (testo 2) - PANIZZA (Aut-PSI-MAIE)

Il Senato, premesso che:

- numerose associazioni, tra le quali Onlus, co-

operative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o pec - che deve essere ripetuto ogni anno entro una data scadenza - di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

- sarebbe pertanto necessario prevedere una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef a carico di onlus, cooperative sociali, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volonta-

riato, organizzazioni di promozione sociale;

- sarebbe, inoltre, importante sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore,

IMPEGNA IL GOVERNO:

- ad attivare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore.

3.2

## STATO DI SALUTE DELLO SPORT ITALIANO E CANDIDATURA DI ROMA ALLE OLIMPIADI DEL 2024

### ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 715

*"Affare assegnato sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024"*

**Stato:** esame preliminare - Commissione

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Presentazione:** 26 febbraio 2016

**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**

1° marzo 2016

**Relatrice:** Josefa IDEM (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 16 marzo 2016

### Dilettantismo e relativi profili tributari, sport professionistico ed olimpico, educazione motoria nelle scuole

#### 16 marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'esame dell'Affare assegnato al fine di approfondire lo stato di salute dello sport italiano.

Le macro-aree individuate e su cui si concentrerà il lavoro saranno:

- il dilettantismo, anche per quanto attiene ai profili tributari;
- il settore del professionismo, con particolare riferimento ai requisiti per lo svolgimento della professione;
- l'educazione motoria nelle scuole, al fine di esaminare la dotazione di spazi idonei e di capire le competenze di cui devono essere in possesso gli insegnanti;
- lo sport olimpico, quale luogo dove nascono i fu-

turi campioni e si ottengono i risultati di eccellenza. La relatrice ritiene auspicabile la conclusione dei lavori entro il mese di luglio, con l'obiettivo di approvare una risoluzione dettagliata sulla situazione del mondo sportivo.

Il Presidente MARCUCCI (PD) ha puntualizzato che la Commissione non si esprimerà sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi ed ha invitato la senatrice IDEM (PD) a definire l'elenco completo delle audizioni (CONI e Federazioni sportive nazionali in primis) entro mercoledì 23 marzo.

Infine, con riferimento alle Olimpiadi, la relatrice ha precisato che occorre un approfondimento del Parlamento, allo scopo di capire che tipo di impegno potrebbe assumere l'Italia.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI**  
**DDL 1328-B/AS - LETTA**

*“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”*

**NORME D'INTERESSE**

Articoli 39 e 40

**Stato:** 3<sup>o</sup> lettura - Commissione

**SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1328/AS)**

**Presentazione:** 21 febbraio 2014

**Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):**  
20 marzo 2014

**Relatore:** Roberto FORMIGONI (AP)

**Avvio Iter Commissione:** 26 marzo 2014

**Ultima seduta:** 4 marzo 2015

**Avvio Iter Assemblea:** 17 marzo 2015

**Approvato:** 13 maggio 2015

**CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 3119/AC)**

**Trasmesso dal Senato della Repubblica:**

14 maggio 2015

**Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):**  
18 maggio 2015

**Relatore:** Nicodemo OLIVERIO (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 1<sup>o</sup> luglio 2015

**Ultima seduta:** 16 febbraio 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 17 febbraio 2016

**Approvato:** 18 febbraio 2016

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Trasmesso dalla Camera dei Deputati:**

22 febbraio 2016

**Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):**  
1<sup>o</sup> marzo 2016

**Relatore:** Roberto FORMIGONI (AP)

**Avvio Iter Commissione:** 9 marzo 2016

**Disposizioni per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo****9 marzo u.s.**

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore FORMIGONI (AP) ha illustrato il testo approvato alla Camera dei Deputati il 18 febbraio u.s. In particolare, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In tema di illeciti amministrativi, alla lettera m) del corrispondente capoverso è stata aggiunta la na-

vigazione, in aree marine soggette a restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera aa), che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco.

Pertanto, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, è stata introdotta, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità

di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva, infine, l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al braccaggio ittico nelle acque interne.

La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

## 4.1 SCHEMA TIPO BILANCIO CONSOLIDATO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 252

*"Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati"*

### NORME D'INTERESSE

Intero articolato

**Stato:** in attesa di delibera del Consiglio dei Ministri

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**Parere Commissione Bilancio (V):**

Favorevole con condizioni

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Parere Commissione Bilancio (V):**

Non ostativo con osservazioni

Le Commissioni Bilancio (V) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso rispettivamente parere favorevole con condizioni e parere non ostativo con osservazioni, sullo schema di decreto ministeriale.

Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione all'articolo 18 del D.Lgs. 91/2011, il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'E-

conomia e delle Finanze, debba essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche Amministrazioni con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati.

L'Atto prevede, inoltre, che nel medesimo decreto siano stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.



## 5.1 CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 2016

### ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SINTESI ADEMPIMENTI 2016

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 ha previsto, per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l'esercizio finanziario 2010.

Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una rilevante attività sociale, pertanto, possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2016.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Inoltre, le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

A partire dal 31 marzo scorso ed entro il 9 maggio 2016, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti possono presentare – esclusivamente con modalità telematica - la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Il termine fissato legislativamente al 7 maggio (sabato) viene automaticamente prorogato al 9 maggio (lunedì) in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012 che ha previsto, all'articolo 3, che i termini di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, i requisiti sostanziali di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2016.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono trasmetterla entro il 30 giugno 2016 all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, al fine di attestare la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Anche per l'anno finanziario 2016, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.

Entro il 14 maggio 2016 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. Nel caso in cui si rilevi la presenza di eventuali errori di iscrizione, potrà esserne richiesta la correzione entro il 20 maggio 2016. Una volta corretti gli errori, la pubblicazione degli elenchi aggiornati avverrà il 25 maggio 2016.

Si riporta a seguire il dettaglio delle date utili per le associazioni sportive dilettantistiche interessate al 5 per mille:

- 09 maggio: termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate;
- 14 maggio: pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio;
- 20 maggio: termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco;
- 25 maggio: pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio;
- 30 giugno: termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Ufficio del CONI territorialmente competente;
- 30 settembre: termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.